

Prot. n. 664

Arezzo, 13.03.2013

ORDINE DI SERVIZIO N. 1/13

OGGETTO: Adozione del Codice disciplinare aziendale


Si dispone l'affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori del Codice disciplinare aziendale adottato ai sensi del vigente C.C.N.L. Federambiente, per la regolamentazione dei doveri dei lavoratori nell'espletamento delle mansioni loro affidate.

I Responsabili dei servizi aziendali sono tenuti a darne la più ampia pubblicità, esponendolo nei luoghi all'uopo più adeguati, unitamente a copia del vigente C.C.N.L. di categoria.

Il nuovo Codice disciplinare aziendale diviene norma obbligatoria di comportamento per tutti i lavoratori dell'Azienda a decorrere dal 12 marzo 2013.

L'Amministratore Delegato

Dott. Urbano Dini



*Affiggere in brochure color
controllo*

alisa **alisa**

213/0

19 MAR 2008

**CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE
A REGOLAMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 63 DEL C.C.N.L. 22/5/2003**

alisa

**CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE
A REGOLAMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 63 DEL C.C.N.L. 22/05/03**

**1) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. a)
DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.**

“rispettare l'orario di servizio ed adempiere le formalità prescritte dall'Azienda per il controllo della presenza”

Ai fini degli effetti delle sanzioni disciplinari di cui al presente punto 1) verrà tenuto conto per un periodo di durata di un anno solare, fatto salvo per quanto stabilito al comma 2 dell'art. 65 del CCNL 22/05/03, per cui, per i provvedimenti disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, si terrà conto per un periodo di 2 anni dalla loro applicazione.

a) Ritardi ed assenze ingiustificate

Nel caso in cui un lavoratore prenda servizio in ritardo rispetto all'orario di lavoro, verrà trattenuta la retribuzione per un importo pari al tempo effettivo di mancata prestazione ed inoltre verranno comminate le sanzioni seguenti:

1) Ritardo fino a 10 min

- | | |
|-------------------------|--|
| - dal 1° al 6° ritardo | non verrà applicata alcuna sanzione, verrà tenuto il conteggio del numero di ritardi per ciascun lavoratore; |
| - dal 7° al 13° ritardo | verrà trattenuta ½ ora di retribuzione a titolo di multa; |
| - oltre il 13° ritardo | verrà trattenuta 1 ora di retribuzione a titolo di multa; |

2) Ritardo da 11 a 30 minuti

- | | |
|-------------------------|--|
| - dal 1° al 4° ritardo | verrà trattenuta ½ ora di retribuzione a titolo di multa; |
| - dal 5° all'8° ritardo | verrà trattenuta 1 ora di retribuzione a titolo di multa; |
| - oltre l'8° ritardo | verranno trattenute 2 ore di retribuzione a titolo di multa; |

3) Ritardo da 31 a 60 minuti

- | | |
|------------------------|--|
| - dal 1° al 3° ritardo | verrà trattenuta 1 ora di retribuzione a titolo di multa; |
| - dal 4° al 5° ritardo | verranno trattenute 2 ore di retribuzione a titolo di multa. |
| - oltre il 6° ritardo | verranno trattenute 4 ore di retribuzione a titolo di multa. |

4) Ritardo da 61 a 120 minuti

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - per il 1° ed il 2° ritardo | verrà trattenuta 1 ora e ½ di retribuzione a titolo di multa; |
| - per il 3° ed il 4° ritardo | verranno trattenute 3 ore di retribuzione a titolo di multa; |
| - per il 5° ritardo | verrà comminato 1 giorno di sospensione; |
| - per ciascun ritardo oltre il 5° | verrà comminata la sanzione di 2 giorni di sospensione. |

CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE
A REGOLAMENTAZIONE DI QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 63 DEL C.C.N.L. 22/05/03

1) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. a) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

"rispettare l'orario di servizio ed adempiere le formalità prescritte dall'Azienda per il controllo della presenza"

Ai fini degli effetti delle sanzioni disciplinari di cui al presente punto 1) verrà tenuto conto per un periodo di durata di un anno solare, fatto salvo per quanto stabilito al comma 2 dell'art. 65 del CCNL 22/05/03, per cui, per i provvedimenti disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, si terrà conto per un periodo di 2 anni dalla loro applicazione.

a) Ritardi ed assenze ingiustificate

Nel caso in cui un lavoratore prenda servizio in ritardo rispetto all'orario di lavoro, verrà trattenuta la retribuzione per un importo pari al tempo effettivo di mancata prestazione ed inoltre verranno comminate le sanzioni seguenti:

- 1) Ritardo fino a 10 min
 - dal 1° al 6° ritardo non verrà applicata alcuna sanzione, verrà tenuto il conteggio del numero di ritardi per ciascun lavoratore;
 - dal 7° al 13° ritardo verrà trattenuta ½ ora di retribuzione a titolo di multa;
 - oltre il 13° ritardo verrà trattenuta 1 ora di retribuzione a titolo di multa;
- 2) Ritardo da 11 a 30 minuti
 - dal 1° al 4° ritardo verrà trattenuta ½ ora di retribuzione a titolo di multa;
 - dal 5° all'8° ritardo verrà trattenuta 1 ora di retribuzione a titolo di multa;
 - oltre l'8° ritardo verranno trattenute 2 ore di retribuzione a titolo di multa;
- 3) Ritardo da 31 a 60 minuti
 - dal 1° al 3° ritardo verrà trattenuta 1 ora di retribuzione a titolo di multa;
 - dal 4° al 5° ritardo verranno trattenute 2 ore di retribuzione a titolo di multa.
 - oltre il 6° ritardo verranno trattenute 4 ore di retribuzione a titolo di multa.
- 4) Ritardo da 61 a 120 minuti
 - per il 1° ed il 2° ritardo verrà trattenuta 1 ora e ½ di retribuzione a titolo di multa;
 - per il 3° ed il 4° ritardo verranno trattenute 3 ore di retribuzione a titolo di multa;
 - per il 5° ritardo verrà comminato 1 giorno di sospensione;
 - per ciascun ritardo oltre il 5° verrà comminata la sanzione di 2 giorni di sospensione.

5) Qualora il ritardo si protragga oltre i 120 minuti, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato, quindi non ammesso in servizio e sarà avviato il relativo procedimento di contestazione di cui alla lett. d) del presente punto 1).

6) Nel caso che si tratti del primo ritardo oltre i 120 minuti nel corso dell'anno solare, purché non si verifichi in giornata domenicale, festiva o che precede la domenica o un giorno di festa, è facoltà del lavoratore chiedere la concessione di un giorno di ferie.

7) Nel caso che il ritardo superiore a 120 minuti si verifichi in giornate festive o domenicali, verrà comminata la sanzione immediatamente più elevata e per i ritardi oltre il 5° verrà comminata la sanzione di 3 giorni di sospensione.

Il conteggio dei ritardi verrà tenuto cumulativamente, indipendentemente che si verifichino in giorni feriali o festivi

b) Mancato rispetto norme di registrazione della presenza in servizio

1) Nel caso di mancato rispetto delle regole aziendali per la registrazione della presenza giornaliera in servizio, verrà comminata, a seconda della rilevanza e gravità del caso, la sanzione dell'ammonizione scritta fino alla sospensione per due giorni;

2) La mancata registrazione della presenza giornaliera in servizio, sia in entrata che in uscita, dovrà essere immediatamente segnalata secondo la procedura aziendale.

Qualora non venga effettuata la registrazione della presenza, oltre il terzo caso di inosservanza delle procedure di cui al punto precedente, nel corso di ciascun anno solare, verrà comminata la sanzione di ½ ora di retribuzione per ciascuna omissione, senza applicazione della recidiva.

c) Assenza a fine orario di lavoro

1) Nel caso in cui un lavoratore risulti assente ingiustificatamente dal servizio al termine dell'orario di lavoro verrà comminata la sanzione di 1 giorno di sospensione.

d) Assenza ingiustificata

Qualsiasi assenza dal servizio senza giustificato motivo, salvo il caso di comprovato impedimento, indipendentemente dalla correlata trattenuta retributiva e da qualsiasi comunicazione del lavoratore, è considerata arbitraria e quindi soggetta a sanzioni disciplinari.

Si richiama il punto 1 del presente Codice disciplinare in merito a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 65 del CCNL 22/05/03, per cui, per i provvedimenti disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, si terrà conto per un periodo di 2 anni dalla loro applicazione.

Per ciascuna assenza ingiustificata non verrà corrisposta la relativa retribuzione ed inoltre verranno comminate le sanzioni di seguito indicate.

1) Per la prima assenza ingiustificata fino a 1 giorno, verrà comminata la sanzione di 1 giorno di sospensione

2) Per la seconda assenza ingiustificata fino a 1 giorno, verrà comminata la sanzione di 2 giorni di sospensione.

3) Per le ulteriori assenze fino a 1 giorno verrà comminata la sanzione di 3 giorni di sospensione.

- 4) Per la prima assenza ingiustificata fino a 2 giorni consecutivi, verrà comminata la sanzione di 2 giorni di sospensione
- 5) Per la seconda assenza ingiustificata fino a 2 giorni consecutivi, verrà comminata la sanzione di 4 giorni di sospensione.
- 6) Per le ulteriori assenze fino a 2 giorni consecutivi verrà comminata la sanzione di 5 giorni di sospensione.
- 7) Se l'assenza si verifica in giornata festiva o domenicale verrà comminata la sanzione immediatamente superiore, senza l'applicazione della recidiva per le assenze oltre la seconda.

Il conteggio delle assenze ingiustificate verrà tenuto cumulativamente, indipendentemente si verifichino in giorni feriali o festivi.

e) Uscita anticipata

- 1) Nel caso che un lavoratore, pur effettuando la marcatura in uscita, abbandoni il servizio in anticipo rispetto all'orario previsto, senza ottenere preventiva autorizzazione, verrà comminata, a seconda della rilevanza e gravità del caso, la sanzione della multa di 2 ore fino alla sospensione per 5 giorni.

f) Manomissioni registrazione presenza o uso fraudolento del badge

- 1) Nel caso di manomissioni o alterazioni della registrazione della presenza in servizio, ovvero di uso fraudolento del badge, nonché di registrazione della presenza da parte di persona diversa dall'interessato, verrà comminata la sanzione della sospensione di 5 giorni.
- 2) Nel caso di recidiva, verranno comminate le sanzioni seguenti:
 - 7 giorni di sospensione se precedentemente erano stati comminati 5 giorni di sospensione;
 - 10 giorni di sospensione se precedentemente erano stati comminati 7 giorni di sospensione;
- 3) Le sanzioni di cui sopra saranno comminate a tutti i lavoratori coinvolti nella commissione delle infrazioni di cui al presente punto.

2) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. b) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda”

a) Mancata esecuzione all'ordine di un superiore

- 1) Ove un lavoratore rifiuti di dare esecuzione a un ordine, anche verbale, di un proprio superiore, ovvero non provveda immotivatamente al completamento del servizio affidatogli, a seconda della rilevanza e gravità, verrà comminata la sanzione da 4 ore di multa a 4 giorni di sospensione.

- 4) Per la prima assenza ingiustificata fino a 2 giorni consecutivi, verrà comminata la sanzione di 2 giorni di sospensione
- 5) Per la seconda assenza ingiustificata fino a 2 giorni consecutivi, verrà comminata la sanzione di 4 giorni di sospensione.
- 6) Per le ulteriori assenze fino a 2 giorni consecutivi verrà comminata la sanzione di 5 giorni di sospensione.
- 7) Se l'assenza si verifica in giornata festiva o domenicale verrà comminata la sanzione immediatamente superiore, senza l'applicazione della recidiva per le assenze oltre la seconda.

Il conteggio delle assenze ingiustificate verrà tenuto cumulativamente, indipendentemente si verifichino in giorni feriali o festivi.

e) Uscita anticipata

- 1) Nel caso che un lavoratore, pur effettuando la marcatura in uscita, abbandoni il servizio in anticipo rispetto all'orario previsto, senza ottenere preventiva autorizzazione, verrà comminata, a seconda della rilevanza e gravità del caso, la sanzione della multa di 2 ore fino alla sospensione per 5 giorni.

f) Manomissioni registrazione presenza o uso fraudolento del badge

- 1) Nel caso di manomissioni o alterazioni della registrazione della presenza in servizio, ovvero di uso fraudolento del badge, nonché di registrazione della presenza da parte di persona diversa dall'interessato, verrà comminata la sanzione della sospensione di 5 giorni.
- 2) Nel caso di recidiva, verranno comminate le sanzioni seguenti:
 - 7 giorni di sospensione se precedentemente erano stati comminati 5 giorni di sospensione;
 - 10 giorni di sospensione se precedentemente erano stati comminati 7 giorni di sospensione;
- 3) Le sanzioni di cui sopra saranno comminate a tutti i lavoratori coinvolti nella commissione delle infrazioni di cui al presente punto.

2) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. b) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda”

a) Mancata esecuzione all'ordine di un superiore

- 1) Ove un lavoratore rifiuti di dare esecuzione a un ordine, anche verbale, di un proprio superiore, ovvero non provveda immotivatamente al completamento del servizio affidatogli, a seconda della rilevanza e gravità, verrà comminata la sanzione da 4 ore di multa a 4 giorni di sospensione.

- 2) Costituisce specifica circostanza aggravante, con la conseguente applicazione della sospensione da 5 a 10 giorni, a seconda della rilevanza e gravità della mancanza, il fatto che il rifiuto sia stato manifestato con un comportamento irrispettoso.

b) Mancata prestazione

- 1) Ove il lavoratore non esegua la propria prestazione lavorativa con la dovuta diligenza o non la offra integralmente per comportamenti ingiustificati quali, a titolo esemplificativo, soste in pubblici esercizi, irreperibilità sul posto di lavoro, inattività, etc., verrà comminata, a seconda della rilevanza e gravità, la sanzione da 4 ore di multa a 2 giorni di sospensione.

Saranno considerati aggravanti:

- 2) il trovarsi con altri colleghi, che comporterà l'inasprimento della sanzione fino a 3 giorni di sospensione;
- 3) il trovarsi al di fuori della propria zona di lavoro, reparto od ufficio, che comporterà l'inasprimento della sanzione fino a 4 giorni di sospensione.
- 4) mettere a rischio l'incolumità propria e/o dei colleghi di lavoro e/o di terzi o l'integrità dei beni aziendali e/o di terzi, che comporterà l'inasprimento della sanzione fino a 5 giorni di sospensione.
- 5) Nei casi di particolare gravità, verrà comminata la sanzione del licenziamento.

c) Insubordinazione

- 1) Ove il mancato rispetto dell'ordine gerarchico sia accompagnato da minacce dirette o indirette e integri gli estremi di una vera e propria insubordinazione, a seconda della rilevanza della mancanza, verrà comminata la sanzione della sospensione da 5 a 10 giorni, ovvero, nei casi di particolare gravità, di violenza o di vie di fatto, il licenziamento senza preavviso.

3) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. c) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa”

a) Omissione di cautele

- 1) Nel caso di mancato rispetto da parte del lavoratore delle disposizioni aziendali, delle regole e delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, pur in mancanza di conseguenze concrete, verrà comminata, secondo la gravità del caso, la sanzione da 2 ore di multa fino alla sospensione per 10 giorni ovvero, nei casi di particolare gravità, il licenziamento senza preavviso.
- 2) Nel caso il lavoratore reiteri il comportamento omissivo, si provvederà senz'altro all'applicazione della recidiva.

b) Rifiuto visita medica

- 1) Nel caso in cui il lavoratore, a seguito di sollecito scritto da parte della Direzione aziendale, si rifiuti senza alcuna giustificazione di sottoporsi agli accertamenti medici previsti dalla legge e/o dal CCNL, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

4) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. d) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità della mancanza e tenuto conto della rilevanza e della responsabilità connesse alle funzioni svolte e della posizione ricoperta dal lavoratore nell’Azienda, le sanzioni dalla multa di 4 ore alla sospensione fino a 10 giorni e, nei casi di estrema gravità, il licenziamento senza preavviso

5) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. e) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’Azienda”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità, la sanzione della sospensione da 5 giorni fino a 10 giorni e, nei casi di estrema gravità, il licenziamento senza preavviso
- 2) Laddove i comportamenti siano assimilabili a mancata prestazione, di cui al precedente punto 2), lett. b) del presente Codice disciplinare, si applicheranno le relative sanzioni.

6) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. f) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“aver cura dei locali, nonché di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, strumenti, automezzi, eccetera)”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità, le sanzioni dell’ammonizione scritta, della multa da 1 a 4 ore, ovvero la sospensione fino a 5 giorni.
- 2) Costituisce circostanza aggravante il caso in cui dalla violazione della norma contrattuale derivi un danno al lavoratore medesimo e/o ai colleghi di lavoro e/o a terzi od ai beni aziendali e/o di terzi. A seconda della gravità, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari da 5 ad 8 giorni di sospensione e, per i casi di particolare gravità, il licenziamento.
- 3) Nel caso di dolo o colpa grave il lavoratore dovrà risarcire all’Azienda il danno prodotto.

b) Rifiuto visita medica

- 1) Nel caso in cui il lavoratore, a seguito di sollecito scritto da parte della Direzione aziendale, si rifiuti senza alcuna giustificazione di sottoporsi agli accertamenti medici previsti dalla legge e/o dal CCNL, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

4) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. d) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’Azienda”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità della mancanza e tenuto conto della rilevanza e della responsabilità connesse alle funzioni svolte e della posizione ricoperta dal lavoratore nell’Azienda, le sanzioni dalla multa di 4 ore alla sospensione fino a 10 giorni e, nei casi di estrema gravità, il licenziamento senza preavviso

5) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. e) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall’Azienda”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità, la sanzione della sospensione da 5 giorni fino a 10 giorni e, nei casi di estrema gravità, il licenziamento senza preavviso
- 2) Laddove i comportamenti siano assimilabili a mancata prestazione, di cui al precedente punto 2), lett. b) del presente Codice disciplinare, si applicheranno le relative sanzioni.

6) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. f) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“aver cura dei locali, nonché di tutto quanto a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, strumenti, automezzi, eccetera)”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità, le sanzioni dell’ammonizione scritta, della multa da 1 a 4 ore, ovvero la sospensione fino a 5 giorni.
- 2) Costituisce circostanza aggravante il caso in cui dalla violazione della norma contrattuale derivi un danno al lavoratore medesimo e/o ai colleghi di lavoro e/o a terzi od ai beni aziendali e/o di terzi. A seconda della gravità, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari da 5 ad 8 giorni di sospensione e, per i casi di particolare gravità, il licenziamento.
- 3) Nel caso di dolo o colpa grave il lavoratore dovrà risarcire all’Azienda il danno prodotto.

7) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. g) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“tenere, nell’espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell’Azienda”

- 1) L’Azienda comminerà, secondo la gravità del fatto, le sanzioni dell’ammonizione scritta fino a 2 giorni di sospensione.

Costituiscono specifiche circostanze aggravanti, con la conseguente applicazione della sospensione da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della mancanza:

- 2) il fatto che il contegno scorretto sia accompagnato da danneggiamento di beni altrui, ovvero da insulti o minacce nei confronti di altre persone lavoratori dell’Azienda o nei confronti di terzi;
- 3) il fatto che i comportamenti di cui sopra si esplichino quale mancato rispetto della riservatezza personale;
- 4) il fatto che il contegno scorretto sia avvenuto in stato di alterazione per uso di sostanze psicotrope e/o abuso di sostanze alcoliche.
- 5) Nei casi di particolare gravità, di violenza o di vie di fatto, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso

8) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. h) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“mantenere un contegno rispettoso verso i superiori, colleghi di lavoro e gli utenti”

- 1) Ove venga tenuta una condotta non conforme ai principi di rispetto verso i superiori e/o colleghi di lavoro e/o terze persone, secondo la gravità della mancanza, verrà comminata la sanzione della multa di 4 ore fino alla sospensione di 10 giorni. Nei casi di particolare gravità, quali ad esempio, di violenza o passaggio a vie di fatto, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

a) Alterco e rissa tra colleghi di lavoro

- 1) In caso di alterco tra colleghi di lavoro, senza passaggio a vie di fatto, verrà comminata la sanzione da 4 ore di multa fino a 10 giorni di sospensione.
- 2) Nei casi di particolare gravità, di violenza o passaggio a vie di fatto, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso

b) Molestie sessuali

- 1) In caso di molestie sessuali, a seconda della rilevanza e gravità, verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 fino a 10 giorni e, nei casi di particolare gravità, il licenziamento senza preavviso.

9) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. i) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio”

- 1) L'Azienda, quando il comportamento inadempiente non sia espressamente previsto come mancanza disciplinare da parte di altra norma del presente Codice disciplinare, comminerà, a seconda della rilevanza e gravità, le sanzioni del richiamo verbale o l'ammonizione scritta, della multa da 1 a 4 ore, ovvero della sospensione fino a 10 giorni.
- 2) La mancata frequenza a corsi di formazione in genere, aggiornamento professionale o relativi alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sarà considerata assenza ingiustificata di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.
- 3) Le infrazioni commesse dai lavoratori che hanno il compito di coordinare altro personale, e quindi il compito di sorvegliare in merito al rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme vigenti in genere, daranno origine alla sanzione immediatamente più grave rispetto a quella prevista.
- 4) Coloro che hanno il compito di coordinare altro personale, e quindi il compito di sorvegliare in merito al rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme vigenti in genere, qualora omettano di segnalare tempestivamente ai superiori i comportamenti non conformi del personale coordinato saranno sanzionati, a seconda della rilevanza e gravità, con la multa da 1 a 4 ore o la sospensione fino a 2 giorni. Se i comportamenti non segnalati riguardano il mancato rispetto delle disposizioni o norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni applicate saranno la multa da 2 a 4 ore fino alla sospensione per 4 giorni.

10) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. l) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

“comunicare tempestivamente all'Azienda l'eventuale variazione del proprio domicilio rispetto a quello risultante all'atto dell'assunzione”

- 1) La mancata comunicazione per scritto o la comunicazione erronea del proprio domicilio anche temporaneo, a seconda della rilevanza e gravità, comporterà la sanzione dalla multa di 4 ore fino ad 1 giorno di sospensione.

11) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PER I LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA

a) Mancata comunicazione di assenza per malattia

- 1) Ove il lavoratore ometta di comunicare all'Azienda, prima dell'inizio dell'orario di lavoro, la propria assenza per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell'assenza, limitandosi al semplice invio della relativa certificazione medica, verrà comminata la sanzione della multa di 4 ore.

9) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. i) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

"osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio"

- 1) L'Azienda, quando il comportamento inadempiente non sia espressamente previsto come mancanza disciplinare da parte di altra norma del presente Codice disciplinare, comminerà, a seconda della rilevanza e gravità, le sanzioni del richiamo verbale o l'ammonizione scritta, della multa da 1 a 4 ore, ovvero della sospensione fino a 10 giorni.
- 2) La mancata frequenza a corsi di formazione in genere, aggiornamento professionale o relativi alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sarà considerata assenza ingiustificata di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.
- 3) Le infrazioni commesse dai lavoratori che hanno il compito di coordinare altro personale, e quindi il compito di sorvegliare in merito al rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme vigenti in genere, daranno origine alla sanzione immediatamente più grave rispetto a quella prevista.
- 4) Coloro che hanno il compito di coordinare altro personale, e quindi il compito di sorvegliare in merito al rispetto delle disposizioni aziendali e delle norme vigenti in genere, qualora omettano di segnalare tempestivamente ai superiori i comportamenti non conformi del personale coordinato saranno sanzionati, a seconda della rilevanza e gravità, con la multa da 1 a 4 ore o la sospensione fino a 2 giorni. Se i comportamenti non segnalati riguardano il mancato rispetto delle disposizioni o norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni applicate saranno la multa da 2 a 4 ore fino alla sospensione per 4 giorni.

10) MANCATO RISPETTO DEI DOVERI PREVISTI DAL PUNTO 1, LETT. l) DELL'ART. 63 DEL C.C.N.L.

"comunicare tempestivamente all'Azienda l'eventuale variazione del proprio domicilio rispetto a quello risultante all'atto dell'assunzione"

- 1) La mancata comunicazione per scritto o la comunicazione erronea del proprio domicilio anche temporaneo, a seconda della rilevanza e gravità, comporterà la sanzione dalla multa di 4 ore fino ad 1 giorno di sospensione.

11) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PER I LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA

a) Mancata comunicazione di assenza per malattia

- 1) Ove il lavoratore ometta di comunicare all'Azienda, prima dell'inizio dell'orario di lavoro, la propria assenza per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, sia in caso di inizio che di prosecuzione dell'assenza, limitandosi al semplice invio della relativa certificazione medica, verrà comminata la sanzione della multa di 4 ore.

- 2) Qualora il lavoratore, sia nel caso di inizio che di prosecuzione di assenza per infermità, ometta di far pervenire ovvero di spedire all'Azienda, con raccomandata A.R., il certificato medico attestante l'incapacità lavorativa entro due giorni dal rilascio, verrà comminata la sanzione della multa di 2 ore.

b) Assenza visita fiscale

Ove dal referto del medico incaricato di verificare lo stato di infermità del lavoratore risulti che il medesimo era assente ingiustificato dal proprio indirizzo durante le fasce orarie di reperibilità, l'Azienda, effettuati gli addebiti sulla retribuzione in conformità alle disposizioni vigenti, considererà il lavoratore assente ingiustificato con la conseguente applicazione dei seguenti provvedimenti:

- 1) Per la prima assenza ingiustificata verrà comminata la sanzione di 4 ore di multa
- 2) Per le ulteriori assenze ingiustificate verranno applicate le sanzioni di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.

c) Assenza visita ambulatoriale

1) Ove dal referto del medico incaricato di verificare lo stato di infermità del lavoratore risulti che il medesimo non si è presentato, senza giustificazione, alla visita ambulatoriale, l'Azienda, effettuati addebiti sulla retribuzione in conformità alle disposizioni vigenti, considererà il lavoratore assente ingiustificato con l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.

d) Assenza visita idoneità alla mansione

- 1) Ove il lavoratore risulti assente alla visita del medico competente per l'accertamento della idoneità alla mansione, l'Azienda considererà il lavoratore assente ingiustificato con l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.

12) MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PER I LAVORATORI INCORSI IN INFORTUNI SUL LAVORO

- 1) Qualora un lavoratore incorso in infortunio, anche di lieve entità, non avvisi o non faccia avvisare immediatamente l'Azienda verrà comminata la sanzione di 2 giorni di sospensione.
- 2) Nel caso in cui il lavoratore infortunato non invii la certificazione medica secondo quanto stabilito dagli ordini di servizio in materia, verrà comminata la sanzione da 4 ore di multa a 2 giorni di sospensione.
- 3) Nel caso in cui il ritardo nell'invio della denuncia di infortunio ai competenti enti e autorità abbia determinato il pagamento dell'oblazione prevista dalla legge da parte dell'Azienda, l'importo corrispondente verrà addebitato al lavoratore causa di tale ritardo.

Fermo restando la cessazione dell'erogazione del trattamento economico integrativo corrisposto dall'Azienda, al lavoratore assente per infortunio sul lavoro o malattia professionale saranno comminate le seguenti sanzioni:

- 4) da 2 a 5 giorni di sospensione qualora si dedichi ad attività lavorative, anche a titolo gratuito;

- 5) 4 giorni di sospensione qualora alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione inerente l'assenza;
- 6) sarà considerato assente ingiustificato qualora arbitrariamente ometta di presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di controllo od altri accertamenti effettuati dall'Istituto assicuratore e/o competenti strutture sanitarie, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.

13) INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

- 1) In caso di infrazioni al Codice della strada accertate a carico dei conducenti, l'Azienda, entro i termini di legge, provvederà a corrispondere l'importo dovuto. Detto importo sarà successivamente detratto dalla retribuzione del lavoratore.
- 2) Oltre all'importo relativo all'infrazione, verrà parimenti detratta dalla retribuzione, ogni altra spesa che dovesse essere sostenuta dall'Azienda relativamente alla infrazione stessa.
- 3) Qualora richiesto, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, il nominativo del conducente e gli estremi della relativa patente di guida verranno comunicati alla competente Autorità.
- 4) Qualora il conducente comunichi per scritto all'Azienda, entro i termini stabiliti, di voler proporre ricorso, si provvederà alla sospensione del pagamento dell'importo dovuto.
- 5) L'accertamento di infrazioni al codice della strada a carico dei conducenti comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari, nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice, in dipendenza del comportamento tenuto

14) RECIDIVA

Per recidiva si intende la ripetizione, da parte del lavoratore, della stessa violazione dei doveri per la quale era stata comminata una sanzione disciplinare nei due anni precedenti.

In tale caso verrà comminata, salvo non sia previsto diversamente nel caso specifico, la sanzione immediatamente più grave rispetto a quella precedente.

15) MANCANZE PLURIME

- 1) Ove un determinato comportamento integri contemporaneamente mancanza del lavoratore nei confronti di più doveri stabiliti dalla legge e/o dal CCNL e/o dal presente codice, sarà comminata la sanzione prevista per la mancanza di maggiore entità.

- 5) 4 giorni di sospensione qualora alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione inerente l'assenza;
- 6) sarà considerato assente ingiustificato qualora arbitrariamente ometta di presentarsi ovvero si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche di controllo od altri accertamenti effettuati dall'Istituto assicuratore e/o competenti strutture sanitarie, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al punto 1), lett. d) del presente Codice disciplinare.

13) INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

- 1) In caso di infrazioni al Codice della strada accertate a carico dei conducenti, l'Azienda, entro i termini di legge, provvederà a corrispondere l'importo dovuto. Detto importo sarà successivamente detratto dalla retribuzione del lavoratore.
- 2) Oltre all'importo relativo all'infrazione, verrà parimenti detratta dalla retribuzione, ogni altra spesa che dovesse essere sostenuta dall'Azienda relativamente alla infrazione stessa.
- 3) Qualora richiesto, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, il nominativo del conducente e gli estremi della relativa patente di guida verranno comunicati alla competente Autorità.
- 4) Qualora il conducente comunichi per scritto all'Azienda, entro i termini stabiliti, di voler proporre ricorso, si provvederà alla sospensione del pagamento dell'importo dovuto.
- 5) L'accertamento di infrazioni al codice della strada a carico dei conducenti comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari, nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice, in dipendenza del comportamento tenuto

14) RECIDIVA

Per recidiva si intende la ripetizione, da parte del lavoratore, della stessa violazione dei doveri per la quale era stata comminata una sanzione disciplinare nei due anni precedenti.

In tale caso verrà comminata, salvo non sia previsto diversamente nel caso specifico, la sanzione immediatamente più grave rispetto a quella precedente.

15) MANCANZE PLURIME

- 1) Ove un determinato comportamento integri contemporaneamente mancanza del lavoratore nei confronti di più doveri stabiliti dalla legge e/o dal CCNL e/o dal presente codice, sarà comminata la sanzione prevista per la mancanza di maggiore entità.

16) RIFIUTO DI RICEVERE COMUNICAZIONI DALL'AZIENDA

- 1) Ove il lavoratore rifiuti di ricevere una comunicazione scritta dall'Azienda, verrà comminata la sanzione di 4 ore a titolo di multa.
- 2) Ove il lavoratore rifiuti di ricevere comunicazione scritta dall'Azienda relativa a contestazione disciplinare, salvo quanto sopra previsto, il rifiuto non costituisce causa di improcedibilità.

17) LICENZIAMENTO

Si richiama in merito quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'art. 65 del CCNL 22/5/2003.

18) VIOLAZIONI DELLE LEGGI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (Legge 12 giugno 1990, N. 146 e successive modifiche)

- 1) In applicazione dell'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n° 146 e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni di legge, dei Codici di regolamentazione, accordi sindacali nazionali e aziendali, incorrono, a seconda della gravità del fatto, nella sanzione della multa di 4 ore fino alla sospensione per 2 giorni. I relativi importi pecuniari saranno versati all'INPS gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) **Partecipazione a scioperi proclamati in modo difforme da quanto previsto dalla legge n° 146/90 e s.m.i. o dai codici vigenti.**

Al lavoratore, oltre alla mancata retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro, verranno comminate le seguenti sanzioni:

- 1) 4 ore di multa per la prima mancanza;
- 2) 1 giorno di sospensione per la seconda mancanza;
- 3) 2 giorni di sospensione per ogni evento successivo;

- b) **Non ottemperanza alla chiamata in servizio per assicurare i minimi tecnici previsti dai Codici di regolamentazione, dalle disposizioni dell'Azienda o, comunque, porre in essere comportamenti che impediscano parzialmente o totalmente l'esecuzione dei minimi tecnici di servizio**

Al lavoratore, oltre alla mancata retribuzione per il periodo di astensione dal lavoro, verranno comminate le seguenti sanzioni:

- 1) 1 giorno di sospensione per la prima mancanza;
- 2) 2 giorni di sospensione per ogni evento successivo;

Resta confermato e fatto salvo quanto, in materia, è disposto dalla legge n° 146/90 e s.m.i.

aisa

Impianti e Servizi Ambientali S.p.A.

*Allegore
Cgo Ing. Sag.*Prot. n. 6597 *70/a*

Arezzo, 23 ottobre 2010

A tutti i dipendenti

OGGETTO: Codice disciplinare aziendale

Si comunica che il testo del vigente codice disciplinare aziendale, di cui all'ODS n. 1 del 25 02 2008, all'art. 1 lettera a) punto 3, riporta un errore di scrittura.

La formulazione esatta è la seguente:

- 3) ritardo da 31 a 60 minuti
- dal 4° al 6° ritardo

In luogo di quella errata:

- 3) ritardo da 31 a 60 minuti
- dal 4° al 5° ritardo

GF/

Il Direttore Generale
(Dot. Urbano Dini)

